



COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI
FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI
GENERE E DI PATROCINIO A FAVORE DI TERZI IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N.
241 E DELL'ART. 60 DELLO STATUTO COMUNALE.**

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n° 35 nella seduta del 23-09-2002

Il Sindaco
(Bellini p.i. Paolo)

Il Segretario Comunale
(Tomaselli Dott. Alessandro)

INDICE

ART. 1: OGGETTO

**ART. 2: NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE
UTILITA'ECONOMICHE**

ART. 3: FINALITA'

ART. 4: AREE DI INTERVENTO

ART. 5: CONTRIBUTI AMMESSI

ART. 6: DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 7: PROGRAMMAZIONE

ART. 8: FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 9: CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 10: EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 11: RENDICONTO

**ART. 12: TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITA' NON RICADENTI NELLA
DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

ART. 13: PATROCINIO

ART. 14: ABROGAZIONE DI NORME

ART. 1
OGGETTO

- 1- Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 07.08.90 n. 241, disciplina l'erogazione da parte del Comune di Pozzolengo di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.
- 2 - Il presente regolamento inoltre, intende dare concreta attuazione a quanto stabilito dall'art.60 dello Statuto Comunale riguardo la valorizzazione delle libere forme associative.

ART. 2
NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITA'
ECONOMICHE

- 1 - Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni in denaro e le altre concessioni che concretizzano vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che non assumono nei riguardi del Comune alcun obbligo di controprestazione.
- 2 - Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

ART. 3
FINALITA'

- 1- Il Comune, concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità pozzolenghese, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 4.
- 2 - Per fini di pubblico interesse a favore della comunità pozzolenghese, si intende anche il sostegno a favore di iniziative di carattere sovracomunale nell'ambito di cui alla lett.h) del successivo art.4.

ART. 4
AREE DI INTERVENTO

- 1- I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

ART. 5
CONTRIBUTI AMMESSI

- 1- I contributi di cui al presente regolamento possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
- 2- E' comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
- 3- L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

ART. 6
DESTINATARI DEI BENEFICI

- 1- La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
 - c) persone fisiche.
- 2- I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, ai sensi dell'art. 22, legge 30.12.91 n. 412.

ART. 7
PROGRAMMAZIONE

- 1- Il Comune definisce annualmente l'importo dei contributi e degli altri benefici economici da corrispondere, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione.
- 2- La concessione di contributi, non essendo il Comune di Pozzolengo tenuto alla approvazione del piano esecutivo di gestione di cui all'art.169 del TUEL 267/2000, è di competenza della Giunta Municipale.
- 3- Nel caso in cui, la Giunta Municipale, nella facoltà ad essa concessa, definirà il piano esecutivo di gestione, la concessione di contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza dei Responsabili di servizio
- 4- La concessione, nel caso di cui al precedente comma 3, ha luogo mediante determinazione del Responsabile del Servizio, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati nel piano esecutivo di gestione e per il conseguimento degli obiettivi ivi individuati nell'osservanza delle procedure di seguito indicate, nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal presente regolamento.
- 5- L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
- 6- La determinazione di cui al precedente comma 4 viene adottata dal Responsabile del Servizio, previo parere obbligatorio e vincolante del Sindaco, in ordine all'idoneità della determinazione a configurarsi quale misura attuativa degli indirizzi espressi in materia dagli organi di governo dell'Ente locale.

ART. 8
FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1- I soggetti di cui al precedente art.6 che intendono beneficiare dei contributi e di altri benefici di cui al presente regolamento, devono presentare domanda al Comune.
- 2- Le domande finalizzate all'ottenimento di contributi o di altri benefici dovranno essere redatte in conformità allo schema allegato .
Le domande dovranno essere corredate da:
 - a) programma delle attività e/o iniziative;
 - b) relazione contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o iniziative;
 - c) preventivo analitico delle spese ed indicazione delle entrate previste e degli eventuali ricavi per la copertura dei costi;
 - d) copia dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente, qualora non si tratti di persona fisica e quant'altro necessario per l'identificazione del soggetto medesimo;
 - e) eventuali altri atti e documenti ritenuti utili;
- 3- Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del beneficio se concesso nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.
- 4- La Giunta Municipale, valutato il soggetto richiedente e la finalità del contributo, può esonerare, motivatamente, dalla presentazione della documentazione indicata al precedente comma 2.

ART. 9
CRITERI DI VALUTAZIONE

- 1-La Giunta, anche sulla base delle indicazioni dei settori competenti, decide in massima l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento ed osservando i seguenti criteri:
 - a) Rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche della situazione del territorio interessato;
 - b) attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
 - c) attività svolte dall'associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
 - d) attività svolte esclusivamente da volontari.
- 2-L'accoglimento delle domande di cui al suddetto comma 1 è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore interessato.

ART. 10
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1- L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano può essere effettuata sia a preventivo, sia a consuntivo, in quest'ultimo caso l'erogazione del contributo potrà avvenire sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

ART. 11 RENDICONTO

- 1- Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente articolo comma 1 lett. a) entro il termine di 3 mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
- 2- In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e/o dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
- 3- La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
- 4- La Giunta Municipale, valutato il soggetto richiedente e la finalità del contributo, può esonerare, motivatamente, dalla presentazione della documentazione indicata al precedente articolo 10.

ART. 12 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITA' NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1- Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale,
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di iniziative, attività promozionali, ricreative ed in generale attività di interesse pubblico allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o partecipante, assumendoli come attività propria, sussidiaria o integrata, ai sensi di quanto previsto dall'art.60 comma 4 dello statuto, riguardanti soprattutto la gestione delle attività sportive e scuola materna libera.

In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

ART. 13 PATROCINIO

- 1- Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi.
- 2- Il patrocinio viene concesso dal Sindaco, previo parere della Giunta Municipale, sulla base delle tipologie di attività elencate al precedente art.4.
- 3- Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.
- 4- Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

ART. 14
ABROGAZIONE DI NORME

1-Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento ed in particolare il regolamento per la concessione dei contributi comunali a sostegno dell'associazionismo sportivo e per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive, approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 17 marzo 1992, "Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".